

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

## CREDITO D'IMPOSTA PER AUMENTI DI CAPITALE SOCIALE

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)



E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 128 del 19 maggio 2020, il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 - c.d. Decreto Rilancio - denominato "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", che, ha introdotto, tra le altre, misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni.

In particolare l'art. 26 introduce un nuovo credito d'imposta applicabile, nel rispetto di quanto verrà indicato successivamente, agli aumenti onerosi di capitale e spettante, rispettivamente, a favore del singolo investitore ovvero a favore della stessa società deliberante. Qui di seguito una tabella esplicativa del

beneficio in oggetto.

<b>SOGGETTI INTERESSATI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• società per azioni;</li><li>• società in accomandita per azioni;</li><li>• società a responsabilità limitata, anche semplificata;</li><li>• società cooperative, società europee di cui al Regolamento CE n. 2157/2001;</li><li>• società cooperative di cui al Regolamento CE n. 1435/2003;</li></ul> <p>I soggetti di cui sopra devono in ogni caso avere sede legale in Italia e devono essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese.</p>
<b>REQUISITI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ammontare dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2019, superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro; nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;</li><li>• Aver subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel secondo bimestre 2020, una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura superiore al 33%;</li><li>• Aver deliberato ed eseguito, dopo l'ultima entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre 2020, un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato. Per l'accesso alla misura prevista l'aumento del capitale non deve essere inferiore a 250.000 euro;</li><li>• Alla data del 31 dicembre 2019 non rientrare nella categoria di imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2004, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014;</li><li>• Trovarsi in situazione di regolarità contributiva e fiscale;</li><li>• Trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;</li><li>• Non rientrare tra le società che hanno ricevuto e non rimborsato aiuti di Stato illegali o incompatibili;</li></ul>

70032 BITONTO (BA) - Via Piave, 47 - Tel. 080/3713314 - Fax: 080/3713314

E.mail: [info@studiosaracino.it](mailto:info@studiosaracino.it) - P.E.C.: [info@pec.studiosaracino.it](mailto:info@pec.studiosaracino.it) - <http://www.studiosaracino.it>

Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Bari n. 1802 del 28.01.1997 - C.F.: SRC VTI 67H26 A893M - P.I.: 04971680725

# Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (disposizioni in materia di antimafia);</li><li>• Assenza in capo agli amministratori, ai soci ed al titolare effettivo di condanna definitiva, negli ultimi 5 anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia fiscale.</li></ul>
<b>BENEFICI IN CAPO ALL'INVESTITORE</b>	credito d'imposta pari al <b>20%</b> dell'apporto.
<b>CONDIZIONI DA RISPETTARE</b>	<p>Per poter usufruire del credito è stabilito che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere euro 2.000.000;</li><li>• La partecipazione rinveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023;</li><li>• Non possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.</li></ul> <p>Inoltre il comma 6 dispone che la disciplina del credito d'imposta del singolo investitore si applichi anche:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Agli investimenti effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell'Unione Europea o in Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo, nel rispetto di quanto previsto all'art. 26 comma 1;</li><li>• Quando l'investimento avvenga attraverso quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residente nel territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 73 TUIR o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, che investano in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle imprese di cui al presente articolo.</li></ul>
<b>BENEFICI IN CAPO ALLA SOCIETA'</b>	Credito d'imposta <b>pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento del capitale sociale a pagamento deliberato</b> , eseguito integralmente versato dopo l'entrata in vigore del presente decreto legge ed entro il 31 dicembre 2020 e, comunque, nei limiti previsti dall'art. 26, comma 20.
<b>UTILIZZO DEL CREDITO</b>	<p>Il credito d'imposta maturato sarà spendibile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino a quando non se ne concluda l'utilizzo, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, anche in compensazione.</p> <p>Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 e di cui all'art. 34 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388.</p> <p>Per poter accedere all'agevolazione in esame è necessario che l'investitore sia in possesso di una certificazione della società conferitaria che attesti di non aver superato il limite dell'importo complessivo agevolabile di cui all'art. 26, comma 20 ovvero, se superato, l'importo per il quale spetta il credito d'imposta.</p>
<b>TASSAZIONE</b>	Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

*Vito SARACINO*  
*Dottore Commercialista*  
*Revisore Contabile*

<b>DECADENZA DAL CREDITO</b>	L'ipotesi di decadenza dal credito in esame viene identificata con la distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima del 31 dicembre 2023, da parte della società conferitaria, con il conseguente obbligo a carico del contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.
<b>CUMULABILITA' DEL CREDITO</b>	I benefici si possono cumulare tra loro e con eventuali altre misure di aiuto, da qualunque altro soggetto erogate, di cui la società abbia beneficiato ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea recante un <i>"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"</i> . L'importo complessivo lordo delle suddette misure di aiuto non deve eccedere per ciascuna società l'ammontare di 800.000 euro ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
<b>RICHIESTA DEL CREDITO</b>	L'ottenimento del credito è subordinato alla presentazione di una istanza. Al momento si rimane comunque in attesa di un decreto attuativo che definisca le modalità di presentazione della stessa.

Bitonto, 7 settembre 2020

**Dott. Vito SARACINO**  
Dottore Commercialista in Bitonto (BA)  
info@studiosaracino.it  
[www.studiosaracino.it](http://www.studiosaracino.it)